

DELITTI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO

REATO DI CUI ALL'ART. 3 LETT. A), N. 654/1975 - DISCRIMINAZIONE PER MOTIVI RAZZIALI - ODIO RAZZIALE - NOZIONI - CRITERI DI VALUTAZIONE - FATTISPECIE.

La Sezione Terza della Corte di Cassazione ha in particolare affermato che, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), legge 13 ottobre 1975, n. 654 e successive modifiche:

- gli "atti di discriminazione per motivi razziali" sono quelli riferiti alla qualità del soggetto e non ai suoi comportamenti;
- l'"odio razziale o etnico" non include ogni sentimento di generica antipatia, insofferenza o rifiuto;
- la valutazione delle specifiche condotte deve essere effettuata dal giudice di merito alla luce del contesto in cui le stesse si collocano, e in considerazione del concreto pericolo di lesione dei principi di pari dignità e non discriminazione e del contemperamento di questi con quello di libertà di espressione.

(Nella specie, la Corte ha ritenuto estranea alla previsione incriminatrice l'attività di diffusione, nel corso di una competizione elettorale, di un volantino che recava la scritta "basta usurai-basta stranieri" e manifestava avversione politica verso una serie di comportamenti illeciti attribuiti, con una generalizzazione frutto di evidente forzatura, a soggetti appartenenti a determinate razze od etnie).

Sezione Terza Penale, Pres. Franco, Rel. Pezzella, sentenza n. 36906, 23 giugno 2015 Up., dep. 14 settembre 2015, P.M. Angelillis (concl. diff.)